



*Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sezione staccata di Pescara*

D.P. n. 10/2021

Oggetto: Misure organizzative per lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza".

Il Presidente

Considerato:

- che, in data 31 luglio 2021, è cessato lo speciale regime processuale rimasto in vigore durante le fasi più acute dell'emergenza pandemica e che, di conseguenza, le udienze camerale e pubbliche devono celebrarsi in presenza, secondo le regole ordinarie;

- che è necessario stabilire alcune misure organizzative per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle stesse udienze (camerale e pubbliche), nel rispetto delle vigenti prescrizioni a tutela della salute, ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19;

Visto il *Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza" presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa*, stipulato il 20 luglio 2021, tra il Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, con efficacia a far data dal 1° agosto 2021 e fino al termine della fase emergenziale;

Tenuto conto che, d'intesa tra le parti, il predetto Protocollo - per esigenze di uniformità - costituisce un riferimento anche per i Presidenti dei TT.AA.RR., nell'ambito della loro autonomia decisionale;

Sentiti il Presidente del TAR Abruzzo - sede de L'Aquila e il Segretario Generale del TAR;

DECRETA

1. Sono soppresse le chiamate preliminari.
2. Le cause fissate alle udienze pubbliche e camerale saranno chiamate in fasce orarie differenziate.

3. Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nell'aula di udienza, con richiesta sottoscritta, anche con atti distinti, dalle parti costituite interessate, sarà possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositeranno la richiesta fino alle ore 12.00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza; se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si terrà e della partecipazione all'udienza stessa si darà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: *«viste le conclusioni delle parti come da verbale»*. Le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione saranno, comunque, chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione e sarà dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

4. L'elenco delle cause da trattare, recante l'indicazione delle rispettive fasce orarie, sarà pubblicato nel sito istituzionale del TAR Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, entro e non oltre il giorno antecedente la data dell'udienza. Detta pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione.

5. Gli avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria indicata, per evitare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti, e dovranno attendere la chiamata del ricorso di interesse nelle sale di attesa all'uopo dedicate, in modo tale da garantire il distanziamento sociale e da evitare assembramenti. L'accesso e il deflusso dalla sala di udienza devono avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale ausiliario.

6. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (DPI), dal momento dell'ingresso e per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'ufficio giudiziario; all'atto dell'accesso, è rilevata la temperatura degli aventi titolo ad accedere; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi.

7. Durante le discussioni in udienza pubblica, gli avvocati e i magistrati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga.

8. E' consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, a meno che il Presidente del collegio, a seguito della segnalazione della Segreteria, non ritenga di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento nel caso ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al Presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

9. Fatte salve le prerogative del Presidente del collegio nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza, il pubblico può assistere alle discussioni in udienza pubblica nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (DPI). La presenza del pubblico sarà consentita dall'orario di apertura dell'udienza pubblica. Qualora si dovesse rendere necessario limitare l'accesso del pubblico all'aula di udienza, è riconosciuta priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione.

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente provvedimento ai Magistrati e al personale amministrativo, nonché al Consiglio di Presidenza della GA, al Segretariato Generale della GA, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, di Pescara, di Vasto e di Lanciano, e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.

La Segreteria è, altresì, incaricata di rendere noto questo decreto mediante affissione all'albo e nei locali del TAR e tramite pubblicazione nel sito istituzionale.

Pescara, data della firma

Il Presidente